

TEMI D'ATTUALITÀ

DOMENICA NAIKE CASCINI

**Il nuovo art. 162-ter c.p.:
esempio di “restorative justice”
o istituto orientato
ad una semplice funzione deflattiva?**

Lo scritto esamina l'art. 162-ter c.p., l'attenzione è rivolta alle novità legislative apportate sia al codice penale che al codice di procedura penale. Il testo pone l'accento sull'inquadramento generale del nuovo articolo, analizzandone termini, condizioni di applicabilità, e rilevando i primi possibili punti critici.

The article examines art. 162-ter c.p., the focus is on the legislative innovations that have been made both in the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure. The text emphasizes the general framing of the new article, analyzing terms, conditions of applicability, and the first possible critical points.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Art. 162-ter c.p.: inquadramento generale. - 3. Termini e condizioni di applicabilità. - 4. Profili critici. - 5. Conclusioni.

1. Premessa

La Riforma Orlando, intervenendo tanto sul versante processuale che su quello sostanziale dell'ordinamento penale, aveva mostrato l'intento di realizzare miglioramenti del sistema che coniugassero rafforzamento delle garanzie difensive, efficienza e durata ragionevole dei processi. Oggi, dopo la sua promulgazione, questo risultato appare lontanissimo: le soluzioni adottate, infatti, risentono spesso delle pressioni provenienti dall'emotività collettiva¹ o da istanze corporative.

2. Art. 162-ter c.p.: inquadramento generale

Il 14 giugno 2017 la Camera dei deputati ha licenziato in via definitiva la legge 23 giugno 2017, n. 103. Si tratta di un provvedimento legislativo particolarmente complesso, che introduce diverse modifiche nel campo del diritto penale sostanziale².

¹ FERRANTI, *Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche*, in www.penalecontemporaneo.it.

² Tra le quali: l'inasprimento delle pene previste per i reati di scambio elettorale politico-mafioso, furto, rapina ed estorsione; novità in materia di prescrizione. Sono state, inoltre, conferite al Governo le deleghe per la modifica di alcuni profili di rilevante interesse, attinenti al regime di procedibilità per taluni reati, nonché all'introduzione di una nuova ipotesi di estinzione dei reati perseguibili a querela, soggetta a remissione, a seguito di condotte riparatorie.

In questo contesto, si colloca anche l'inserimento nel codice penale del nuovo art. 162-ter c.p., rubricato: “*estinzione del reato per condotte riparatorie*”.

Prima di esaminare l'istituto, sembra tuttavia opportuna una sintetica definizione delle cause di estinzione del reato. Sintetizzando estremamente, si può dire che queste rientrano nel *genus* delle cause di esclusione della punibilità³, che possono essere qualificate come “quei fattori che sopravvengono quando il reato è già perfetto ed incidono sulla sola punibilità per ragioni estranee o contrastanti con la protezione del bene protetto dalla norma incriminatrice”⁴. Si tratta di istituti che comportano l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale pur legalmente prevista per lo specifico reato.

Oggi, tra queste si collocano le condotte riparatorie, a norma del nuovo articolo 162-ter c.p.⁵, a tenore del quale: “*nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi dell'art. 1208 del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo*”. Al co. 2 viene formulata un'ulteriore precisazione: “*quando dimostra di non aver potuto adempiere, per un fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento della somma, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'art. 240, co. 2*”.

³ MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2012, 381 ss.; BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di Giostra, Illuminati, Torino, 2001, 378 ss.

⁴ GAROFOLI, *Manuale di diritto penale*, Roma, 2015, 413.

⁵ MURRO, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato verso l'introduzione dell'art. 162ter c.p.*, in *Verso un processo penale accelerato*, a cura di Marandola, La Regina, Aprati, Napoli, 2015, 7 ss.; ID., *Riforma Orlando: condotte riparatorie per i reati a querela rimettibile*, in www.parolaalladifesa.it.

L'ultimo co. chiude l'art. stabilendone l'esito possibile: "*Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie*".

Il nuovo istituto ricorda l'art. 35 d.lgs. 274 del 2000. Il primo elemento di assonanza, sotto il profilo squisitamente processuale, è senza dubbio la necessità del contraddittorio, garantito nella parte in cui è prevista l'audizione delle parti e della persona offesa (*ex art. 162-ter, co. 1, c.p.*). Tale audizione, nell'economia dell'istituto, dovrebbe permettere al giudice di acquisire gli elementi necessari al fine di valutare sia la proporzionalità tra la condotta riparatoria, il grado di colpa e il danno cagionato; sia se persistono le conseguenze dannose o pericolose del reato; ed inoltre, potrà essere utilizzato anche per valutare se la condotta riparatoria posta in essere dall'imputato sia stata frutto di una scelta autonoma⁶.

Il secondo elemento di somiglianza, relativamente all'efficacia del giudicato, si rinviene nella facoltà per la persona offesa, nonostante la sentenza di estinzione del reato⁷, di rivalersi sul soggetto in sede civilistica, e chiedere il risarcimento del danno⁸.

Una ulteriore assonanza, ancora sotto il profilo processuale, è riscontrabile nella previsione di un termine entro il quale l'imputato deve porre in essere la condotta.

Nello specifico, le condotte riparatorie devono concludersi entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se non è esclusa la possibilità di concedere un ulteriore termine non superiore a sei mesi, per adempiere al pagamento, anche in forma rateale. In quest'ultimo caso, dopo aver accolto la richiesta, il giudice ordinerà la sospensione del processo e fisserà la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito per l'adempimento⁹, imponendo specifiche prescrizioni¹⁰. La previsione di un "margine di flessibilità", finalizzato a neutralizzare cause impediti-

⁶ Come evidenzia MURRO, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato verso l'introduzione dell'art. 162-ter c.p.*, cit. 23, non produrrà effetti estintivi una condotta riparatoria coartata.

⁷ Si riportano alcune sentenze che si sono espresse in tal senso con riguardo all'art. 35 d.lgs. n. 74 del 2000, Trib. Pisa, Sez. civ., 20 agosto 2010, in www.penalecontemporaneo.it; Cass., Sez. un., 31 luglio 2015, X., in *Giur. it.*, 2015, con nota di MURRO.

⁸ Tra i primi, in Italia, ad occuparsi del tema dell'utilizzazione del risarcimento del danno come sanzione penale autonoma, ulteriore rispetto alle pene e alle misure di sicurezza, è stato MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale. Le alternative di tutela*, Padova, 1989, 682 ss.

⁹ L'udienza dovrà tenersi, comunque, nei novanta giorni successivi, anche se il termine appare ordinatorio.

¹⁰ MARUOTTI, *La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità dellattive: prime riflessioni de iure condito*, in www.questionegiustizia.it.

ve all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, è quanto mai condivisibile, perché in tal modo si contrastano i possibili comportamenti dell'imputato volti a "lucrare" sei mesi sul termine di maturazione della prescrizione del reato¹¹.

Anche con riferimento al contenuto della condotta riparatoria si percepiscono alcune somiglianze con l'art. 35 d.lgs. 274 del 2000, in quanto la riparazione del danno può avvenire mediante restituzione o risarcimento o eliminazione delle conseguenze dannose. In questa ottica, se "la restituzione si concretizza nella *traditio* materiale e simbolica della *res*"¹², il solo risarcimento potrà essere considerato idoneo alla dichiarazione di estinzione nel momento in cui la prima risultasse impossibile.

Per quanto riguarda, invece, il risarcimento, è previsto che questo possa essere sostituito dall'offerta reale, ai sensi degli artt. 1208 e ss. c.c., formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Qui emerge una prima distinzione rispetto a quanto disposto nell'art. 35: la peculiarità di questa nuova causa di estinzione del reato è rappresentata dal conferimento al giudice lo strumento con il quale, in presenza di condotte idonee a reintegrare l'offesa, anche se solo proposte dall'imputato, e rifiutate della persona offesa, possono superare la resistenza dello stesso e ottenere così comunque la dichiarazione di estinzione del reato.

Questo profilo emerge con assoluta chiarezza dal dato testuale della norma: l'utilizzo della formula "il giudice dichiara" esprime la perentorietà, una volta accertata l'idoneità della condotta riparatoria, nella dichiarazione dell'estinzione del reato. Lo si ricava *a fortiori*, dal fatto che per le altre cause di estinzione il legislatore utilizza la locuzione "il giudice può.."¹³.

3. Termini e condizioni di applicabilità

La nuova norma, in base alla normativa transitoria, si applica ai processi in corso alla data della entrata in vigore della legge. Nello specifico, il giudice potrà dichiarare l'estinzione del reato anche nel caso in cui le condotte riparatorie siano state poste in essere oltre il termine previsto, e cioè la dichiarazio-

¹¹ MARUOTTI, *La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità dellattive: prime riflessioni de iure condito*, cit.

¹² MURRO, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato verso l'introduzione dell'art. 162ter c.p.*, cit.; CORBETTA, *Sub art. 35 g.lgs. 28 agosto 2000, n. 74*, in *C.p.p. comm. Giarda, Spangher*, Torino, 2010, 6924.

¹³ ZIRULLA, *Riforma Orlando: la nuova prescrizione e le altre modifiche al codice penale*, in www.penalecontemporaneo.it.

ne di apertura del dibattimento di primo grado. Infatti, è stabilito che l'imputato, nella prima udienza (esclusa quella del giudizio di legittimità), successiva alla data dell'entrata in vigore dell'art., potrà fare richiesta di un termine, che non superi i 60 giorni, per poter provvedere alle restituzioni, al pagamento dovuto a titolo di risarcimento e, ove possibile, all'eliminazione delle conseguenze pericolose o dannose del reato. Per di più, nella medesima udienza, l'imputato, dimostrata l'impossibilità ad adempiere a lui non imputabile, può chiedere un ulteriore termine al giudice, anch'esso non superiore a 60 giorni, per versare il pagamento dovuto, anche in forma rateale.

Il giudice in queste ipotesi, ritenuta degna di accoglimento la richiesta, procederà con la sospensione del processo e fisserà la successiva udienza una volta scaduto il termine stabilito. Il corso della prescrizione in questo caso sarà sospeso.

Ai procedimenti in corso è prevista l'immediata applicazione dell'art. 162-ter c.p. Il giudice dovrà infatti semplicemente verificare che le condotte riparatorie siano state già compiute, non dovendo stabilire il momento esatto in cui esse siano state realizzate.

Ovviamente, però, questa particolare previsione concessa all'imputato attiene ai soli giudizi di merito in corso; al contrario non sarà possibile nei processi già in grado di legittimità, non avendo la Corte di cassazione poteri e cognizioni di merito per valutare l'adeguatezza delle condotte riparatorie¹⁴.

Quindi, in questi casi l'estinzione potrà essere dichiarata dal giudice anche dopo il termine previsto.

Così, la prima parte della disposizione risulta immediatamente attinente alla disciplina sostanziale *in bonam partem* retroattiva di *default ex art. 2, co. 4, c.p.*, mentre la seconda parte risulta utile e condivisibile poiché rende possibile l'accesso alla causa estintiva anche a coloro per i quali il termine sarebbe spirato¹⁵.

4. Prolifi critici

Alcuni punti critici sembrano tuttavia emergere dalla nuova disciplina.

L'art. 162-ter c.p. è destinato a trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai reati procedibili a querela soggetta a remissione. Scelta, questa, che si basa evidentemente sulla convinzione che tale nuova causa, fondata sulla realizzazione di condotte riparatorie, non possa che riguardare fattispecie di

¹⁴ MARUOTTI, *La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità deslative: prime riflessioni de iure condito*, cit.

¹⁵ ZIRULIA, *Riforma Orlando: la nuova prescrizione e le altre modifiche al codice penale*, cit.

reato che realizzano soltanto un'offesa ad interessi individuali nella disponibilità del titolare del bene giuridico leso. Lo scopo, così come si legge nella Relazione tecnica del testo originario, è quello di “*deflazionare il numero di procedimenti penali e comunque a realizzare una rapida definizione degli stessi, determinando effetti di risparmio in termini di spese processuali e di impiego di risorse umane*”¹⁶.

La scelta legislativa sembra ispirata a scopi di politica criminale diretti a produrre risultati deflativi del carico penale.

Tale aspetto suscita qualche riserva, essendo esclusi dal novero dei reati estinguibili mediante riparazione integrale del danno, non solo i reati perseguibili d'ufficio, ma anche di quelli procedibili a querela irretrattabile.

Ad essere compromesse, quindi, sono le reali potenzialità deflative del nuovo congegno *ex art. 162-ter c.p.*

Spesso, infatti, nella prassi per i reati perseguibili d'ufficio si è costretti ad attivare la “macchina della giustizia” quasi inutilmente, proseguendo l'attività processuale anche quando l'interesse privato è venuto meno¹⁷. “Diversi, infatti, sono i casi in cui, nei procedimenti relativi a reati procedibili d'ufficio in cui il bene tutelato è sostanzialmente quello individuale, la condotta riparatoria dell'intero danno, è idonea solo ad evitare l'ingresso nel processo della persona offesa o a farla uscire da esso, in quanto ottenuta la riparazione chiesta non ha più interesse alla ulteriore punizione dell'imputato. Interesse che, venuta meno la parte civile, faticosamente trova riscontro nella prosecuzione del processo¹⁸”. Per fronteggiare le problematiche, meglio sarebbe stato allora estendere l'applicabilità della causa di estinzione ad una cerchia di reati puniti entro un determinato limite edittale di pena, come avviene da tempo nel par. 46 a StGB, a prescindere dalla procedibilità¹⁹; ovvero, trasformare il regime di procedibilità (da ufficio a querela di parte) per i reati in cui l'interesse privato alla riparazione dell'offeso ha un rilievo dominante rispetto all'interesse pubblico²⁰.

In verità, è questa la strada scelta dal Parlamento ed oggetto di delega al Governo per adottare decreti legislativi modificativi del regime della procedibilità.

¹⁶ *Atti parlamentari e disegni di legge*, in www.camera.it.

¹⁷ Si pensi alle molestie.

¹⁸ MARUOTTI, *La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità deflative: prime riflessioni* de iure condito, cit.

¹⁹ O come avviene per la non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.*

²⁰ MARUOTTI, *La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità deflative: prime riflessioni* de iure condito, cit.

Si tratta di modifica possibile però solo in casi determinati: “per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all’art. 610 c.p., e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio qualora sussista una delle seguenti condizioni: persona offesa incapace per età o infermità; circostanze aggravanti ad effetto speciale o quelle indicate dall’art. 339 c.p.; danno patrimoniale arrecato alla persona offesa particolarmente grave”²¹. Benchè le materie rientranti in questa delega sembrino molto ampie, da un esame più approfondito si evince che risultano esclusi diversi reati, i quali avrebbero potuto trovare nella condotta riparatoria un esito. Basti pensare, per esempio, al furto aggravato il quale spesso, non destando particolare allarme sociale, avrebbe trovato un espediente socialmente apprezzabile proprio nella condotta riparatoria.

Suscita perplessità, poi, l’esclusione dall’ambito di operatività della causa di estinzione dei reati procedibili a querela non soggetta a remissione. “Al contrario è proprio in questo ambito che è auspicabile operare una selezione: per esempio, al reato di cui all’art. 609-*bis*, co. 3, c.p. di minore gravità, dove il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio dimostra, in molteplici casi, come il processo penale diventi un inutile orpello”²².

In sostanza, l’ambito di applicazione dell’art. 162-*ter* c.p. risulta eccessivamente ristretto. Questo limite rischia di minare la potenzialità innovativa della norma, con il pericolo di lasciare che il nuovo articolo sia soltanto un mero strumento conferito al giudice per fronteggiare la prepotente insistenza della volontà punitiva del querelante.

Manca poi una specifica disciplina processuale circa la nuova causa di estinzione del reato.

In questa prospettiva sono diverse le questioni aperte.

Per esempio, in relazione al termine perentorio, la riparazione va adempiuta prima della dichiarazione dell’apertura del dibattimento, ma nulla viene detto nel caso in cui sia stato emesso un decreto penale di condanna. Sorge così il dubbio circa la possibilità di ricorrere all’istituto della riparazione estintiva con l’atto di opposizione²³.

²¹ Questi i primi orientamenti desumibili dai primi commenti all’articolo novellato, si veda ZIRULLA, MARUOTTI.

²² MARUOTTI, *La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità deslative: prime riflessioni de iure condito*, cit.

²³ MURRO, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato verso l’introduzione dell’art. 162-ter c.p.*, cit.

Ulteriore *vulnus* si rinviene, relativamente alla previsione dell'audizione della persona offesa, infatti, è assente una disciplina che regola il caso in cui la persona offesa sia assente, o il caso in cui sia presente, ma non venga sentita.

In nessun modo, inoltre, viene specificato quale provvedimento dovrà adottare il giudice nel caso in cui non ritenga soddisfacente la condotta riparatoria, e soprattutto se l'atto dovrà essere motivato²⁴. Da ultimo non risultano specificati i criteri che dovranno permettere al giudice di poter valutare una condotta riparatoria effettivamente idonea, al contrario di quanto è stato previsto nell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, che prevede parametri più specifici²⁵.

Questa lacuna rischia di conferire al giudice un potere che rasenta l'arbitrio. A ben considerare, dunque, alle potenzialità deflative dell'istituto, non sembra affatto corrispondere, in concreto, un reale effetto di "alleggerimento del sistema penale".

5. Conclusioni

Qualche considerazione finale deve spendersi sul primo riscontro pratico avuto dall'art. 162-ter c.p., avente ad oggetto la compatibilità sistematica della nuova causa di estinzione del reato con il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. (c.d. *stalking*)²⁶.

Diversi i punti di vista: secondo un primo orientamento, sicuramente meno allarmista, la nuova disposizione sarebbe applicabile solo ai reati meno gravi e sarebbe escluso in tal modo lo *stalking* dall'alveo dei reati soggetti alla nuova disciplina; secondo altra prospettiva, al contrario, l'art. 162-ter si applicherebbe anche per lo *stalking*, nel caso specifico in cui la minaccia grave non fosse reiterata²⁷, essendo possibile ai sensi dell'art. 612-bis rimettere la querela²⁸.

²⁴ MURRO, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato verso l'introduzione dell'art. 162-ter c.p.*, cit.

²⁵ MURRO, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato verso l'introduzione dell'art. 162-ter c.p.*, cit.

²⁶ Tra i primi commentatori si segnala l'interessante commento di MARANDOLA, *L' "errore" sulla legge non c'è ovvero l'inaccettabile rapporto fra condotte riparatorie e stalking tenue*, in www.ilPenalista.it; FERRANTI, *Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche*, cit.

²⁷ Art. 612-bis c.p.: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato

Questa seconda interpretazione sembra maggiormente condivisibile. Se infatti si guarda al dato testuale del novellato articolo, questo prevede proprio che la remissione della querela, seguita dalle condotte riparatorie idonee, corrisponda all'estinzione del reato. In altri termini, una volta rimessa la querela lo *stalker* potrà procedere alla riparazione e così chiedere ed ottenere l'estinzione del reato.

Tale ultima interpretazione non si connota necessariamente in negativo: l'art. 162-ter c.p. stabilisce che il giudice debba sentire la persona offesa che ha sporto querela, così conferendole un maggior peso, seppur non decisivo, poiché non le ha conferito alcun potere di veto²⁹. Le condotte riparatorie, poi, sono tali solo nel momento in cui siano ritenute effettivamente idonee dal giudice: stabilendo che il reato si estingua solo nel momento in cui il querelante riceva il risarcimento.

Probabilmente questi rilievi non sono sufficienti a placare le polemiche che si sono scatenate. In tal senso è sicuramente necessario un correttivo sul tema e, nello specifico, al fine di evitare ogni equivoco interpretativo di sorta, un intervento che tenga conto del regime della procedibilità a querela prevista nella L. 23 aprile 2009, n. 38. Così tentando di evitare il sempre più imminente rischio di un giustizia solo “negoziata” tra imputato e persona offesa.

L'unico auspicio non può che essere quello di evitare che la foga riformista volta a realizzare un processo efficiente si trasformi in una devastante sconfitta delle garanzie. Ma il problema qui non è solo delle garanzie, ma anche dell'effettività della protezione offerta all'offeso dal reato che potrebbe cedere il passo alla volontà di alleviare il carico di lavoro.

di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”. Dal dato testuale emerge come il delitto di stalking sia un reato per cui si avvia un'indagine e un eventuale processo solo nel caso in cui sia stata presentata una querela da parte della persona che sostiene di averlo subito, e che la querela sia remissibile.

²⁸ Tra i primi commentatori si veda BUONGIORNO, in *Il fatto quotidiano*; FERRANTI, *Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche*, cit.

²⁹ MARANDOLA, *L' "errore" sulla legge non c'è ovvero l'inaccettabile rapporto fra condotte riparatorie e stalking tenue*, cit.